

Oggetto: SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ID 1737

La modifica della documentazione è visibile sui siti: www.consip.it - www.acquistinretepa.it - www.mef.gov.it

Modifica della documentazione

Al **paragrafo 1.3** del Capitolato d'Oneri "Responsabile del procedimento", il seguente capoverso:

*"Per la presente procedura è designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il **Dott. Carlo Bucciarelli**".*

Deve intendersi sostituito come segue:

*"Per la presente procedura è designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Dott. **Gianandrea Greco**".*

*

Al **paragrafo 2.1** del Capitolato d'Oneri "Finalità e funzionamento del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione", il seguente capoverso:

*"I servizi oggetto della presente iniziativa sono destinati a tutti gli immobili che presentano le aree omogenee indicate al paragrafo **8.1.1** del Capitolato Tecnico allegato al presente Capitolato d'Oneri."*

Deve intendersi sostituito come segue:

*"I servizi oggetto della presente iniziativa sono destinati a tutti gli immobili che presentano le aree omogenee indicate al paragrafo **7.1.1** del Capitolato Tecnico allegato al presente Capitolato d'Oneri."*

*

Al **paragrafo 2.3** del Capitolato d'Oneri "Durata", il seguente capoverso:

*"Il presente SDAPA ha durata **48 (quarantotto)** mesi, decorrenti dalla data di invio del Bando alla GUUE per la pubblicazione."*

Deve intendersi sostituito come segue:

*"Il presente SDAPA ha durata **63 (sessantatré)** mesi, decorrenti dalla data di invio del Bando alla GUUE per la pubblicazione."*

*

Al **paragrafo 2.4** del Capitolato d'Oneri "Valore stimato", il seguente capoverso:

"Il valore stimato del presente SDAPA ammonta indicativamente ad Euro 900.000.000,00 oltre IVA."

Deve intendersi sostituito come segue:

"Il valore stimato del presente SDAPA ammonta indicativamente ad Euro 1.350.000.000,00 oltre IVA."

*

Al **paragrafo 2.5** del Capitolato d'Oneri "Criterio di scelta del contraente", il seguente capoverso:

"In particolare, come meglio definito nelle stesse Appendici 1A e 1B, sarà onere delle Stazioni Appaltanti:

- *individuare e definire almeno un Sub-Criterio di Valutazione per ogni Criterio di Valutazione;*
- *prevedere almeno un Sub-Criterio di Valutazione di natura discrezionale per ogni Ambito di Valutazione;*
- *prevedere l'obbligo per i concorrenti degli AS di presentare una Relazione Tecnica quale componente dell'Offerta Tecnica;*
- *prevedere l'obbligo per i concorrenti degli AS di produrre in Offerta Tecnica l'elenco completo dei prodotti che si impegnano ad utilizzare nel rispetto del **decreto 24 maggio 2012 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene).**"*

Deve intendersi sostituito come segue:

"In particolare, come meglio definito nelle stesse Appendici 1A e 1B, sarà onere delle Stazioni Appaltanti:

- *individuare e definire almeno un Sub-Criterio di Valutazione per ogni Criterio di Valutazione;*
- *prevedere almeno un Sub-Criterio di Valutazione di natura discrezionale per ogni Ambito di Valutazione;*
- *prevedere l'obbligo per i concorrenti degli AS di presentare una Relazione Tecnica quale componente dell'Offerta Tecnica;*
- *prevedere l'obbligo per i concorrenti degli AS di produrre in Offerta Tecnica, **a pena di esclusione**, l'elenco completo dei prodotti che si impegnano ad utilizzare nel rispetto del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approvato con DM n. 51 del 29 gennaio 2021 (GURI n. 42 del 19 febbraio 2021) che definisce i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti"**;*
- *prevedere l'obbligo per i concorrenti degli AS di dichiarare in Offerta Tecnica se intenderanno o meno far uso di macchine e, in caso affermativo, indicare l'elenco completo di macchine che si intendono impiegare, nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approvato con DM n. 51 del 29 gennaio 2021 (GURI n. 42 del 19 febbraio 2021) che definisce i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" ."*

*

Il **paragrafo 3.4** del Capitolato d'Oneri "ConSORZI fra società cooperative, ConSORZI stabili e Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (d'ora in poi solo Aggregazioni) con soggettività giuridica", deve intendersi integralmente sostituito come segue:

"I ConSORZI fra società cooperative, ConSORZI stabili e le Aggregazioni con soggettività giuridica, potranno presentare domanda di ammissione: i) con la "propria struttura di impresa" oppure ii) "con le consorziate esecutrici/retiste".

Nel caso in cui decidano di partecipare allo SDA con le consorziate esecutrici/retiste, la "Domanda di ammissione" deve contenere l'indicazione delle imprese consorziate esecutrici/retiste con le quali il Consorzio/Aggregazione intende partecipare alle procedure di acquisto nell'ambito del presente SDAPA. In detta ipotesi, seguendo l'apposita procedura presente sul Sito, sia il Consorzio/Organo Comune, sia le imprese consorziate esecutrici/retiste indicate devono presentare apposita "Domanda di ammissione" sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri di ciascuna, attestante:

- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto III.1.1, lett. a) del Bando di gara;*
- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto III.1.1, lett. b), del Bando di gara;*
- il possesso o meno del requisito economico finanziario di cui al punto III.1.2 del Bando di gara, come disciplinato al precedente paragrafo 2.2;*
- (solo con riferimento alla categoria merceologica 2) il possesso o meno dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto III.1.3 del Bando di gara come disciplinato al precedente paragrafo 2.2.2.*

Con riferimento al requisito di idoneità professionale di cui al punto III.1.1, lett. a), del Bando di gara, lo stesso deve essere posseduto e indicato nella "Domanda di Ammissione" sia dal Consorzio/dall'Aggregazione che dalle singole imprese consorziate esecutrici/retiste indicate.

Fermo quanto sopra, si precisa che:

- i ConSORZI di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potranno essere ammessi allo SDA solo in ragione della fascia di classificazione posseduta e dichiarata dal Consorzio medesimo;*
- i ConSORZI di cui all'art. 45 comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potranno essere ammessi allo SDA in ragione della propria fascia di classificazione e/o in ragione della fascia di classificazione posseduta e dichiarata dalle consorziate esecutrici, come meglio specificato di seguito. È comunque vietato il cumulo del requisito derivante dalle medesime commesse, incarichi, contratti. Il Consorzio e le Consorziate dovranno scegliere le modalità con le quali intendono raggiungere il requisito.*

In ogni caso, il Consorzio e le consorziate esecutrici dovranno inserire ciascuno la propria fascia di classificazione.

Con riferimento al requisito economico-finanziario di cui al punto III.1.2, del Bando di gara, in caso di ConSORZI di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il requisito deve essere posseduto e dichiarato dal Consorzio secondo le modalità previste dall'art. 47, comma 1, del Codice. In caso di ConSORZI di cui all'art. 45 comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il requisito economico-finanziario deve esser soddisfatto dal consorzio, che può far ricorso, oltre ai propri requisiti secondo le modalità previste dall'art. 47, comma 1 del Codice, anche a quelli delle

proprie consorziate, ivi incluse quelle dichiarate non esecutrici. Tali requisiti vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Nel caso in cui il Consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. c), intenda fare ricorso ai requisiti economico finanziari di proprie consorziate diverse da quelle ammesse quali esecutrici, il Consorzio stesso deve inviare a Consip S.p.A., attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali atti relativi a Consorzi/Contratti di rete", l'elenco delle consorziate cui far ricorso per il soddisfacimento del requisito e la quota di fatturato apportato da ciascuna di esse.

Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto III.1.3 del Bando di gara, in caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il requisito deve essere posseduto e dichiarato dal Consorzio secondo le modalità previste dall'art. 47, comma 1, del Codice. In caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il requisito di capacità tecnica e professionale deve esser soddisfatto dal consorzio, che può far ricorso, oltre ai propri requisiti secondo le modalità previste dall'art. 47, comma 1 del Codice, anche a quelli delle proprie consorziate, ivi incluse quelle dichiarate non esecutrici. Tali requisiti vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Nel caso in cui il Consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. c), intenda fare ricorso ai requisiti (cfr. paragrafo 5.2.2). di proprie consorziate diverse da quelle ammesse quali esecutrici, il Consorzio stesso deve inviare a Consip S.p.A., attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali atti relativi a Consorzi/Contratti di rete", l'elenco delle consorziate cui far ricorso per il soddisfacimento del requisito e il numero di contratti apportato da ciascuna di esse.

Alle Aggregazioni con soggettività giuridica si applicano le regole sopra descritte per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso in cui i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. siano stati ammessi (come da specifica richiesta) alla categoria dello SDA

- *"con la propria struttura di impresa", non sarà possibile presentare offerta per il singolo AS indicando come Consorziate esecutrici imprese singole autonomamente ammesse;*
- *"con le proprie consorziate esecutrici", potranno, in fase di partecipazione all'Appalto specifico per tale categoria, scegliere di presentare offerta:*
 - i) *con la propria struttura di impresa;*
 - ii) *con alcune delle consorziate esecutrici, ammesse al momento dell'invio della lettera di invito;*
 - iii) *con tutte le consorziate esecutrici, ammesse al momento dell'invio della lettera di invito.*

Si rinvia a quanto previsto al paragrafo 5.1.2.

È facoltà del Consorzio/Organo comune in ogni momento:

- *eliminare le consorziate esecutrici/retiste ammesse al presente SDAPA mediante la funzione di*

“modifica/Rinnovo dati” disponibile a sistema;

- *indicare nuove consorziate esecutrici/retiste per l’ammissione al presente SDAPA, inviando apposita richiesta mediante l’“Area comunicazioni” disponibile a Sistema.*

Nel caso in cui l’eliminazione o l’ammissione di una nuova Consorziate comportino una modifica della classe di fatturato e/o della fascia di classificazione di appartenenza del Consorzio, sia quest’ultimo che le consorziate dovranno indicare la nuova classe di fatturato e/o la nuova fascia di classificazione mediante la funzione di “modifica/rinnovo dati” disponibile a sistema. “

*

Il **paragrafo 4.2** del Capitolato d’Oneri “Contenuto della Domanda di Ammissione”, i seguenti capoversi:

Nella “Domanda di ammissione” devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 (di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni ad essi conferite dall’operatore economico richiedente l’ammissione. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alle stazioni appaltanti.

Tra le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (rilevanti per il periodo di tempo indicato all’art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), rientrano i provvedimenti esecutivi dell’AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto della presente procedura o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità dell’operatore. L’operatore nell’indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti dovrà tenere conto delle indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 dell’A.N.AC. recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” e s.m.i.. In tal caso e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alle stazioni appaltanti in sede di Appalto Specifico ogni opportuna valutazione.

In ragione dell’entrata in vigore (in data 22/11/2017) delle modifiche apportate alle Linee Guida ANAC n. 6/2016 con la deliberazione n. 1008/2017 gli operatori già ammessi al presente SDA dovranno, se del caso, rettificare, tramite la funzione “Modifica dati”, le precedenti dichiarazioni in ordine alle predette fattispecie rilevanti e produrre i relativi provvedimenti.

Resta fermo quanto previsto all’art. 80, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 110, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale), chi richiede l'ammissione dovrà produrre nell'apposito spazio del Sistema denominato "Documentazione amministrativa aggiuntiva" i documenti e i provvedimenti indicati all'art. 110, commi 3, 4 e 5, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Devono intendersi sostituiti come segue:

"Nella "domanda di ammissione" devono essere indicati, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, come novellato dal D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L.120/2020, tutti i provvedimenti ivi inclusi quelli non definitivi.

Nella "Domanda di ammissione" devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 (di cui all'art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni ad essi conferite dall'operatore economico richiedente l'ammissione. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alle stazioni appaltanti.

L'operatore, nell'indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 80 comma 5, dovrà tenere conto delle indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC. recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice" e s.m.i.. Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alle stazioni appaltanti in sede di Appalto Specifico ogni opportuna valutazione.

La valutazione delle Stazioni appaltanti avverrà sulla base delle regole che saranno definite dalle singole stazioni appaltanti nel Capitolato d'onori dell'Appalto Specifico.

Resta fermo quanto previsto all'art. 80, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 110, commi 4 e 5, del d. Lgs n. 50/2016 (fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale), così come novellato dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, chi richiede l'ammissione dovrà produrre nell'apposito spazio del Sistema denominato "Documentazione amministrativa aggiuntiva" i documenti e i provvedimenti indicati al sopra richiamato art. 110, commi 4 e 5, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

In ragione di quanto sopra, gli operatori già ammessi al presente SDA dovranno, se del caso, rettificare, tramite la funzione “Modifica dati”, le precedenti dichiarazioni in ordine alle predette fattispecie rilevanti e produrre i relativi provvedimenti.”

*

Al **paragrafo 5.4** del Capitolato d’Oneri “Aggiornamento e rinnovo delle dichiarazioni rilasciate ai fini dell’ammissione”, il seguente capoverso:

*“Ai sensi dell’art. 19 delle Regole – “Sostituzione del Legale Rappresentante e rinnovo delle autocertificazioni da parte del Fornitore”, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell’operatore economico e del legale rappresentante che richiede l’ammissione, nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema in quanto ammessi ad agire in nome e per conto dell’operatore economico, dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, **rinnovate nei termini e con le modalità previste dal suddetto art. 19, pena la sospensione o la revoca dell’Ammissione allo SDAPA**”.*

Deve intendersi sostituito come segue:

*“Ai sensi dell’art. 19 delle Regole – “Sostituzione del Legale Rappresentante e rinnovo delle autocertificazioni da parte del Fornitore”, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell’operatore economico e del legale rappresentante che richiede l’ammissione, nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema in quanto ammessi ad agire in nome e per conto dell’operatore economico, dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate con le modalità previste dal suddetto art. 19 ogni **dodici mesi dal rilascio, pena la sospensione o la revoca dell’Ammissione allo SDAPA.**”.*

*

Il **paragrafo 6.1** del Capitolato d’Oneri “Oggetto del singolo Appalto Specifico”, deve intendersi integrato con il seguente capoverso:

“Appalti specifici possono essere indetti, ai sensi dell’articolo 1, comma 586 della L. n. 160/2019, anche per affidare convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e accordi quadro di cui all’articolo 54 del codice dei contratti pubblici.”.

*

Il **paragrafo 8** del Capitolato d’Oneri “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”, deve intendersi integralmente sostituito come segue:

“Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (nel seguito anche “Codice privacy”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività svolte dalla Consip S.p.A., si segnala che i dati personali conferiti nel corso o in occasione della presente procedura vengono trattati per finalità legate all'espletamento della procedura di ammissione allo SDAPA ed alla permanenza nello stesso, tra cui, in particolare:

- *l'effettuazione della verifica dei requisiti e delle condizioni richieste in capo all'operatore economico dal Bando per l'ammissione al presente SDAPA e lo svolgimento delle attività correlate e conseguenti, richieste per legge ai fini dell'ammissione al presente SDAPA, nonché per la partecipazione agli Appalti Specifici e per l'aggiudicazione degli stessi, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;*
- *la gestione della partecipazione e dell'utilizzo dello SDAPA da parte dell'operatore economico ammesso e delle Stazioni appaltanti e delle Amministrazioni. Nell'ambito di tale finalità, ad esempio, i dati degli operatori economici potranno essere pubblicati nello SDAPA e resi visibili ed accessibili alle Stazioni appaltanti e alle Amministrazioni ed agli altri operatori economici, con le modalità e nei limiti necessari per il corretto utilizzo dello SDAPA in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati degli operatori economici e tutte le dichiarazioni da questi rilasciate vengono messi a disposizione e trattati dalle Stazioni appaltanti e dalle Amministrazioni ai fini di ciascun appalto specifico, della successiva stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti legali, fiscali, contabili ad esso connessi e la relativa gestione ed esecuzione economica ed amministrativa in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati acquisiti possono, inoltre, essere trattati per l'effettuazione di studi e statistiche (ad esempio relative alla soddisfazione degli utenti dello SDAPA) nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.*

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere l'operatore economico allo SDAPA o la revoca dell'ammissione.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di ammissione, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione alla presente procedura.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- *trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;*
- *comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a*

Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;

- comunicati alle Amministrazioni e alle Stazioni appaltanti ai fini degli Appalti Specifici;
- comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. o la Stazione Appaltante svolgano attività ai sensi dello statuto sociale, alla Agenzia per l'Italia Digitale relativamente ai dati forniti dagli operatori economici aggiudicatari del singolo Appalto Specifico;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite nell'ambito degli Appalti Specifici;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e comunque della normativa vigente;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla chiusura del presente SDAPA. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla Consip S.p.A.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è Consip S.p.A., con sede in Roma, Via Isonzo n. 19/E.

Per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE la Consip S.p.A. potrà essere contattata al seguente indirizzo esercizio.diritti.privacy@consip.it.

Titolari del trattamento sono altresì, ciascuno per quanto di propria competenza, le Stazioni appaltanti e le Amministrazioni che trattano i dati in occasione degli Appalti Specifici da queste indetti.

Consenso del concorrente/interessato

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda di ammissione, l'operatore prende atto e acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, come sopra definito.

L'operatore si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della presente procedura, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni per le finalità sopra descritte.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il sottoscrittore è consapevole che il riferimento ivi contenuto al D.Lgs. n. 196/2003 deve intendersi riferito alla normativa italiana e comunitaria attualmente vigente, che i diritti che spettano agli interessati sono quelli di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa italiana vigente e si assume gli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito del presente SDAPA.

I dati dell'operatore possono essere utilizzati anche per ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche, divulgazione di servizi, invio di materiale informativo e di aggiornamenti su iniziative e programmi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e/o di Consip S.p.A., per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili, per l'esercizio di attività informative presso altre Pubbliche Amministrazioni e per le ulteriori finalità correlate e connesse alla realizzazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica.”.

*

Al **paragrafo 2** dell'Appendice 1A al Capitolato d'Oneri “VALUTAZIONE TECNICA (AMBITI E CRITERI DI VALUTAZIONE)”, il seguente capoverso:

“Le Stazioni Appaltanti dovranno inoltre:

- inserire nella documentazione allegata alla lettera di invito, una tabella riepilogativa denominata “Tabella di Valutazione dell'Offerta Tecnica” dove dovranno essere riportati nel dettaglio tutti i Sub-Criteri di Valutazione (di natura quantitativa/tabellare o discrezionale) definiti ai fini della valutazione dell'Offerta Tecnica;
- prevedere l'obbligo per i concorrenti di produrre in Offerta Tecnica, a pena di esclusione, una Relazione Tecnica che dovrà contenere tutti gli elementi oggetto di valutazione discrezionale dell'Offerta Tecnica, secondo i Sub-Criteri di Valutazione indicati nella suddetta Tabella riepilogativa;
- prevedere l'obbligo per i concorrenti di produrre in Offerta Tecnica, a pena di esclusione, l'elenco completo dei prodotti che si impegnano ad utilizzare nel rispetto **del decreto 24 maggio 2012 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene)**, come meglio specificato al par. 8.1.5 dell'Allegato 1A al Capitolato d'Oneri.”.

Deve intendersi sostituito come segue:

“Le Stazioni Appaltanti dovranno inoltre:

- *inserire nella documentazione allegata alla lettera di invito, una tabella riepilogativa denominata “Tabella di Valutazione dell’Offerta Tecnica” dove dovranno essere riportati nel dettaglio tutti i Sub-Criteri di Valutazione (di natura quantitativa/tabellare o discrezionale) definiti ai fini della valutazione dell’Offerta Tecnica;*
- *prevedere l’obbligo per i concorrenti di produrre in Offerta Tecnica, a pena di esclusione, una Relazione Tecnica che dovrà contenere tutti gli elementi oggetto di valutazione discrezionale dell’Offerta Tecnica, secondo i Sub-Criteri di Valutazione indicati nella suddetta Tabella riepilogativa;*
- *prevedere l’obbligo per i concorrenti di produrre in Offerta Tecnica, a pena di esclusione, l’elenco completo dei prodotti che si impegnano ad utilizzare nel rispetto **del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approvato con DM n. 51 del 29 gennaio 2021 (GURI n. 42 del 19 febbraio 2021) che definisce i “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”, come meglio specificato al par. 7.1.1.4 dell’Allegato 1A al Capitolato d’Oneri.***
- *prevedere l’obbligo per i concorrenti degli AS di dichiarare in Offerta Tecnica se intenderanno o meno far uso di macchine e, in caso affermativo, indicare l’elenco completo di macchine che si intendono impiegare, nel rispetto del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approvato con DM n. 51 del 29 gennaio 2021 (GURI n. 42 del 19 febbraio 2021) che definisce i “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”, come meglio specificato al par. 7.1.1.4 dell’Allegato 1A al Capitolato d’Oneri”.*

*

Al **paragrafo 2** dell’Appendice 1B al Capitolato d’Oneri “VALUTAZIONE TECNICA (AMBITI E CRITERI DI VALUTAZIONE)”, il seguente capoverso:

“Le Stazioni Appaltanti dovranno inoltre:

- *inserire nella documentazione allegata alla lettera di invito, una tabella riepilogativa denominata “Tabella di Valutazione dell’Offerta Tecnica” dove dovranno essere riportati nel dettaglio tutti i Sub-Criteri di Valutazione (di natura quantitativa/tabellare o discrezionale) definiti ai fini della valutazione dell’Offerta Tecnica;*
- *prevedere l’obbligo per i concorrenti di produrre in Offerta Tecnica, a pena di esclusione, una Relazione Tecnica che dovrà contenere tutti gli elementi oggetto di valutazione discrezionale dell’Offerta Tecnica, secondo i Sub-Criteri di Valutazione indicati nella suddetta Tabella riepilogativa;*
- *prevedere l’obbligo per i concorrenti di produrre in Offerta Tecnica, a pena di esclusione, l’elenco completo dei prodotti che si impegnano ad utilizzare nel rispetto **del decreto 24 maggio 2012 del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene), come meglio specificato al par. 8.1.5 dell’Allegato 1B al Capitolato d’Oneri.”.***

Deve intendersi sostituito come segue:

“Le Stazioni Appaltanti dovranno inoltre:

- *inserire nella documentazione allegata alla lettera di invito, una tabella riepilogativa denominata “Tabella di Valutazione dell’Offerta Tecnica” dove dovranno essere riportati nel dettaglio tutti i Sub-Criteri di Valutazione (di natura quantitativa/tabellare o discrezionale) definiti ai fini della valutazione dell’Offerta Tecnica;*
- *prevedere l’obbligo per i concorrenti di produrre in Offerta Tecnica, a pena di esclusione, una Relazione Tecnica che dovrà contenere tutti gli elementi oggetto di valutazione discrezionale dell’Offerta Tecnica, secondo i Sub-Criteri di Valutazione indicati nella suddetta Tabella riepilogativa;*
- *prevedere l’obbligo per i concorrenti di produrre in Offerta Tecnica, a pena di esclusione, l’elenco completo dei prodotti che si impegnano ad utilizzare nel rispetto **del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approvato con DM n. 51 del 29 gennaio 2021 (GURI n. 42 del 19 febbraio 2021) che definisce i “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”, come meglio specificato al par. 7.1.1.4 dell’Allegato 1B al Capitolato d’Oneri;***
- *prevedere l’obbligo per i concorrenti degli AS di dichiarare in Offerta Tecnica se intenderanno o meno far uso di macchine e, in caso affermativo, indicare l’elenco completo di macchine che si intendono impiegare, nel rispetto del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approvato con DM n. 51 del 29 gennaio 2021 (GURI n. 42 del 19 febbraio 2021) che definisce i “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”, come meglio specificato al par. 7.1.1.4 dell’Allegato 1B al Capitolato d’Oneri”.*

*

L’Allegato 1A al Capitolato d’Oneri (Capitolato Tecnico - Categoria merceologia 1) e l’Allegato 1B al Capitolato d’Oneri (Capitolato Tecnico - Categoria merceologia 2) sono sostituiti integralmente.

L’Appendice 1 al Capitolato Tecnico “*Check list di controllo servizio di pulizia*”, è stata sostituita con il documento Appendice 1 al Capitolato Tecnico - “*Elenco attività*”.

*

In considerazione di quanto sopra, al fine di agevolare la lettura del documento, si pubblicano sui siti www.consip.it - www.acquistinretepa.it - www.mef.gov.it i seguenti documenti:

- Capitolato d’Oneri;
- Appendice 1A al Capitolato d’Oneri – Valutazione Tecnica (Ambiti e Criteri di Valutazione) - Categoria merceologia 1: servizi di pulizia e igiene ambientale;
- Appendice 1B al Capitolato d’Oneri – Valutazione Tecnica (Ambiti e Criteri di Valutazione) - Categoria merceologia 2: servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliario;
- Allegato 1A al Capitolato d’Oneri – Capitolato Tecnico - Categoria merceologia 1: servizi di pulizia e igiene

- ambientale;
- Allegato 1B al Capitolato d'Oneri – Capitolato Tecnico - Categoria merceologia 2: servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliario;
 - Appendice 1 al Capitolato Tecnico – Elenco attività.

Considerato che il DM n. 51 del 29 gennaio 2021 (GURI n. 42 del 19 febbraio 2021) che definisce i “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti*”, entra in vigore dopo centoventi giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le modifiche relative ai CAM sono applicabili agli Appalti Specifici indetti dal 19/06/2021. Le modifiche apportate all'Allegato 1A al Capitolato d'Oneri (Capitolato Tecnico - Categoria merceologia 1) e all'Allegato 1B al Capitolato d'Oneri (Capitolato Tecnico - Categoria merceologia 2) e relativa Appendice al Capitolato Tecnico (Appendice 1 - “Elenco attività”), ad eccezione della parte relativa ai CAM, si applicano agli Appalti Specifici indetti dal 28/06/2021.

Ing. Cristiano Cannarsa
(L'Amministratore Delegato)